



**CORTE D'APPELLO DI SALERNO**

**Prot. N.**

**Salerno, 25 marzo 2020**

**Al Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore**

**Dr. Antonio Robustella**

**E p.c. Al Coordinatore Provinciale UILPA**

**Marianna De Martino**

**Oggetto: misure organizzative da COVID19, provvedimento in data 18 marzo 2020 e segnalazioni delle organizzazioni sindacali.**

**In relazione al provvedimento indicato in oggetto, con cui la S.V. ha adottato le misure organizzative necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19, e alle lamentele avanzate dalla UILPA Giustizia, La invito a relazionare per fornire ulteriori chiarimenti, non risultando convincenti le ragioni comunicate alla sottoscritta in data 24 marzo 2020.**

**Il Sindacato lamenta che *“l'organizzazione dei servizi presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha dilatato le attività previste e limitate dall'esigenza di tutelare la salute dei lavoratori e della collettività al di là dell'ambito normativo vigente”*. Osserva ancora che *“ Il decreto 29/2020 del Presidente del Tribunale a firma congiunta con il Dirigente Amministrativo, conferma il convincimento della scrivente per l'inserimento nei presidi di cancelleria di un numero eccessivo di lavoratori rispetto all'esigenza primaria di ridurre al minimo il lavoro in presenza”*; viene consentita *“ l'erogazione di servizi che, a normativa vigente, non possono ritenersi urgenti e indifferibili”*. Sollecita la previsione dello smart working e puntualizza che in uno stato di emergenza nazionale non si comprende *“come si possa prendere in considerazione l'attuazione del progetto “Just in time” sistema telematico elimina code per udienze...”***

**Orbene, dai prospetti inviati e relativi ai presidi d'urgenza risulta, a titolo meramente esemplificativo, la presenza di 6 persone al dibattimento e 5 all'ufficio Gip/Gup, oltre alla presenza di 14 unità al civile, oltre a 4 unità in altre articolazioni amministrative per il solo giorno 23 marzo; e poi 10 persone al settore penale, cui si aggiungono 14 al civile e 4 unite ad altri uffici per il 24 marzo, e così via di seguito fino al 15 aprile.**



A fronte dell'esistenza di una sola sezione penale e di due civili, colgono nel giusto le doglianze espresse.

Specie in considerazione della normativa primaria che prevede il rinvio d'ufficio di tutti i procedimenti civili e penali, tranne limitate eccezioni tassativamente individuate, e la sospensione dei termini relativi al compimento di atti processuali.

Aggiungasi l'ampio ed articolato quadro di disposizioni dettate con normazione secondaria, finalizzate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19, che detta puntuali prescrizioni, tutte strumentali a ridurre al minimo la presenza in ufficio.

Ed invero, richiamando solo alcuni dei molteplici provvedimenti adottati:

I decreti legge n. 9 e 11 del 2020, i DPCM del 9 e 11 marzo 2020, la Direttiva del 10.3.2020 delle Direzioni generali del personale dei Dipartimenti del Ministero della Giustizia recante misure urgenti di gestione dell'emergenza in questione, la Direttiva n. 2/20 del Ministero per la Pubblica Amministrazione individuano concordemente come prioritaria l'adozione di modalità di lavoro agile;

L'art. 87, comma 1 DL n. 18/2020 ribadisce che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e conseguentemente va limitata la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività indifferibili ed urgenti;

il DPCM 08.03.2020 ed il DPCM 11/03/2020 prevedono limitazioni negli spostamenti inter e infra territoriali, raccomandano - art 3 comma c) - di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

La Circolare del Capo DOG 53877 del 19.3.2020 raccomanda di *“limitare la presenza del personale negli uffici, curando di assicurare presidi per le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza”*

Quanto alla individuazione degli affari urgenti, la S.V. richiama (nella comunicazione inviata il 24 marzo) l'art. 2 del DL n. 11/2020, che è stato espressamente abrogato dal comma 22 dell'art. 83 DL N.18/2020 ed è ben noto che l'ultimo decreto legge ha portato dei ritocchi alla precedente normativa del decreto n.11 sia in relazione alle cause che rappresentano deroghe al regime del rinvio e vanno quindi trattate, sia in ordine alla disciplina della trattazione dei procedimenti (implementando nel civile il collegamento da remoto) sia per quanto concerne gli adempimenti di cancelleria (vedi notifiche nel penale e utilizzo del SNT).

Riprendendo, poi, lo spunto principale che ha determinato la presente missiva, non posso non concordare con i rilievi critici mossi dall'organizzazione sindacale, osservando che i chiarimenti dalla S.V. forniti sui criteri adottati non sono coerenti con il contenuto dei provvedimenti adottati. Ad esempio, si parla di 6-7 impiegati al settore civile, ma ogni giorno sono previsti circa 16 impiegati.

Devo poi rilevare che la S.V. ha approntato le misure organizzative relative al periodo 23 marzo/15 aprile 2020 senza alcuna interlocuzione con questa Presidenza.

**E' pur vero che il DL n. 18 del 2020 prevede che i Capi degli uffici giudiziari adottino tali provvedimenti "d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore Generale .." limitatamente al periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 (art. 83, comma 6). Ma è parimenti vero che l'interlocuzione ed il confronto sono espressione di leale collaborazione istituzionale; che nella riunione del 9 marzo 2020, fissata dalla sottoscritta, ed alla quale hanno partecipato oltre alla S.V. tutti i Capi degli uffici ed i Presidenti dei COA del distretto, è stato espressamente concordato che i Presidenti dei Tribunali mandassero la bozza dei loro provvedimenti a questa Presidenza entro il 16 marzo.**

**Nessuna bozza è stata inviata a questa Presidenza. Del tutto tardiva ed inutile la trasmissione effettuata il 23 marzo 2020, risalendo il provvedimento al 18 marzo.**

**La condivisione serve a consentire l'omogeneità delle prassi, assicurando ai cittadini di questo distretto parità di condizioni e di garanzie, specie in un momento così difficile come quello attuale, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio.**

**Ma il confronto avrebbe consentito anche la circolazione delle informazioni e dei vari protocolli che con grande senso di responsabilità e di collaborazione istituzionale si stanno realizzando nell'ambito distrettuale in questa delicatissima fase. Mi riferisco alle udienze e camere di consiglio civili che in Corte d'appello si svolgono regolarmente da remoto; alle call conference e riunioni della Corte da remoto; al protocollo del Tribunale di Salerno sulle modalità di svolgimento dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo; alle prassi del Tribunale di Vallo della Lucania che hanno avviato collegamenti via Teams per camere di consiglio sia nel civile che nel penale e riunioni anche con l'Avvocatura.**

**Conclusivamente, è ben noto che il dialogo ed il confronto siano il metodo migliore per la crescita delle istituzioni e per il miglioramento del sistema giustizia.**

**La Presidente della Corte**

**Iside Russo**